

## 6. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN ATTESA DI CONVERSIONE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 5 maggio 2025 la circolare n. 10/2025, recante indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.

Come è noto la norma vigente prevede che il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La recente normativa (D.L. 145/2024 convertito in L. 187/2024) ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell'anno e senza alcun limite numerico. Si ricorda che la conversione è possibile in presenza di un'offerta di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale. La circolare n. 10/2025, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall'articolo 5, comma 9-bis, D.Lgs. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l'attività lavorativa a carattere non stagionale.

Restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all'Inps (in caso di lavoro domestico).